

# CRIMINI CONTRO LE DONNE

Politiche, leggi, buone pratiche

FABIO ROIA



*Strumenti per il lavoro  
psico-sociale ed educativo*

**FrancoAngeli**

## Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile con Adobe Digital Editions. Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.





I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it) e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e.mail le segnalazioni delle novità.

# CRIMINI CONTRO LE DONNE

Politiche, leggi, buone pratiche

FABIO ROIA

*Strumenti per il lavoro  
psico-sociale ed educativo*

**FrancoAngeli**

Grafica della copertina: *Alessandro Petrini*

Copyright © 2017 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

*L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it).*

# Indice

|   |      |    |
|---|------|----|
| <b>Ancora un libro sul tema della violenza contro le donne. Perché?</b>                           | pag. | 9  |
| <b>Prefazione</b> , di <i>Barbara Stefanelli</i> , con le giornaliste de <i>La27ora</i>           | »    | 11 |
| <b>Non è mai l'otto marzo</b>   | »    | 13 |
| 1. La nostra storia   | »    | 13 |
| 2. I pregiudizi   | »    | 22 |
| 3. Gli effetti del processo penale: trauma o terapia  | »    | 25 |
| <b>1. Le manifestazioni e le dimensioni della violenza contro le donne. Le politiche adottate</b> | »    | 29 |
| 1. Le diverse definizioni di violenza contro le donne   | »    | 29 |
| 1.1. La violenza fisica   | »    | 31 |
| 1.2. La violenza psicologica  | »    | 32 |
| 1.3. La violenza sessuale   | »    | 34 |
| 1.4. La violenza economica  | »    | 34 |
| 1.5. La violenza nei luoghi di lavoro   | »    | 35 |
| 1.6. I reati c.d. culturalmente motivati. La violenza connessa a pratiche religiose               | »    | 38 |
| 2. Le dimensioni del fenomeno nel mondo e in Europa   | »    | 40 |
| 3. Le dimensioni del fenomeno in Italia: l'indagine Istat 2014 e i dati giudiziari                | »    | 42 |
| 4. I costi sociali e individuali della violenza contro le donne                                   | »    | 45 |
| 5. Le politiche per combattere la violenza  | »    | 46 |
| 5.1. Gli interventi di prevenzione primaria previsti dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119          | »    | 49 |
| 5.2. La normativa e gli interventi a livello regionale  | »    | 50 |

|  |         |
|--|---------|
| 5.2.1. Il piano quadriennale 2015-2018 della Regione Lombardia. Il sistema di protezione delle Reti  | pag. 53 |
| <b>2. Le leggi di riferimento per fronteggiare il fenomeno</b>   | » 56    |
| 1. Le fattispecie di reato manifesto della violenza di genere: i maltrattamenti contro familiari e conviventi ex art. 572 c.p. anche nei casi di violenza assistita. Il problema della procedibilità d'ufficio. La violenza sessuale ex art. 609 <i>bis</i> c.p. Gli atti persecutori o stalking ex art. 612 <i>bis</i> c.p. Il concorso fra i diversi delitti | » 56    |
| 2. Il quadro normativo internazionale ed europeo. La convenzione di Istanbul   | » 72    |
| 3. La Direttiva 2012/29 UE sulla tutela delle vittime  | » 81    |
| 4. L'evoluzione del quadro normativo nazionale   | » 85    |
| 5. La legge c.d. sul femminicidio  | » 89    |
| 6. L'estinzione del reato per condotte riparatorie: il pericolo di una giustizia apparente   | » 97    |
| 7. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione e l'applicazione diretta delle fonti comunitarie   | » 98    |
| <b>3. Gli strumenti di tutela delle vittime di crimini di genere nel processo penale</b>   | » 100   |
| 1. Il Decreto legislativo 15 dicembre 2015 n. 212 attuativo della Direttiva 2012/29 UE   | » 100   |
| 2. Il diritto consapevole alle informazioni: il diritto alla conoscenza delle fasi del procedimento  | » 101   |
| 2.1. Il diritto alla conoscenza della condizione detentiva dell'imputato   | » 104   |
| 2.2. Il diritto alla interlocuzione sullo <i>status</i> cautelare dell'indagato  | » 106   |
| 3. La possibilità di rendere testimonianza mediante incidente probatorio   | » 109   |
| 3.1. Le vittime maggiorenni dei reati manifesto ex artt. 572, 609 <i>bis</i> e 612 <i>bis</i> c.p.   | » 110   |
| 4. La nuova categoria delle vittime "vulnerabili"  | » 113   |
| 5. Le diverse forme di protezione riconosciute durante la fase della testimonianza   | » 117   |
| 5.1. La presenza di un esperto per la vittima "vulnerabile"  | » 117   |
| 5.2. La possibilità di ricorrere allo specchio unidirezionale o ad altre forme di tutela   | » 119   |
| 5.3. La riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni testimoniali  | » 121   |



|  |          |
|--|----------|
| 6. Le disposizioni esistenti per evitare i fenomeni di vittimizzazione secondaria  | pag. 123 |
| 6.1. L'obbligo del giudice della trattazione prioritaria dei processi  | » 124    |
| 6.2. La specializzazione della magistratura e degli altri soggetti del processo  | » 125    |
| 6.3. La ricerca di elementi di prova estranei alla testimonianza della vittima   | » 128    |
| 6.4. La presa in carico della vittima da parte delle “reti multidisciplinari”  | » 130    |
| 7. Il diritto a una difesa gratuita  | » 131    |
| <b>4. La protezione fisica delle donne vittime di violenza</b>   | » 134    |
| 1. Gli ordini di protezione in sede civile   | » 134    |
| 2. Le misure pensate in ambito penale per il contrasto alla violenza domestica   | » 137    |
| 2.1. L'allontanamento dalla casa familiare (art. 282 <i>bis</i> c.p.p.)  | » 138    |
| 2.2. Il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 <i>ter</i> c.p.p.)                       | » 142    |
| 3. La misura pre-cautelare dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare (art. 384 <i>bis</i> c.p.p.)                     | » 144    |
| 4. L'ammonimento del questore in ipotesi di violenza domestica   | » 146    |
| 5. L'ordine di protezione europeo  | » 150    |
| 6. Le misure di prevenzione  | » 151    |
| 7. La libertà vigilata   | » 154    |
| <b>5. Le cause dei femminicidi: come prevenirli</b>  | » 156    |
| 1. La valutazione del rischio  | » 156    |
| 2. La responsabilità dell'operatore  | » 160    |
| 3. Il trattamento degli uomini violenti  | » 161    |
| <b>6. Le buone pratiche</b>  | » 164    |
| 1. Dieci cose da sapere per gli avvocati non specializzati   | » 164    |
| 2. L'intervento della polizia giudiziaria. La processing card  | » 168    |
| 3. Come si raccoglie una denuncia-querela. Scheda  | » 169    |
| 4. Un progetto di inclusione: Comunità latinoamericana e Istituzioni italiane unite per aiutare le donne a uscire dal silenzio | » 173    |
| <b>Riferimenti bibliografici</b>   | » 181    |
| <b>L'Autore</b>  | » 183    |



## **Ancora un libro sul tema della violenza contro le donne. Perché?**

Ormai si è detto e scritto di tutto. Si è creato un pericoloso professionismo dell'antiviolenza femminile dove tutti sanno formare e dicono di bene operare. Ci sono seminari, convegni, dibattiti, talk-show, scarpe rosse, mimose, tanto conformismo. Se uno (anzi una) non sa cosa fare apre uno sportello di ascolto per donne vittime di violenza. Se ha buone relazioni forse anche un centro. Poi però giudica invece di ascoltare e magari manda in mediazione vittima e carnefice. Non si può non essere contrari alla violenza contro le donne. Sarebbe una bestemmia sociale. Eppure dietro questa patina spessa e stratificata di conformismo, di culturalmente corretto, si muovono pregiudizi, stereotipi, operatori che non ci credono, che non conoscono le leggi e le dinamiche della violenza di relazione e che intervengono male creando ulteriori danni a chi ha sofferto e soffre. C'è, sotto questa cappa anche un po' ipocrita, un movimento di negazione del fenomeno, di scarsa conoscenza delle numerose norme che oggi consentono un intervento efficace di protezione della vittima e di repressione del reato, una subcultura di retroguardia che alimenta ancora il modello della donna oggetto. Non tutte le istituzioni funzionano come dovrebbero. Magistratura e Polizia Giudiziaria danno risposte non sempre adeguate. L'Avvocatura sta cercando la strada della specializzazione. I medici molte volte ritengono che la violenza contro le donne non sia affare loro perché non è una malattia. Le operatrici dei centri ogni tanto si dimenticano delle leggi. Insomma c'è sempre da fare. Conoscere e intervenire in rete con formazione e mai con improvvisazione è una linea guida che deve essere sempre ricordata.

Questo lavoro nasce dunque come sfida all'ipocrisia e come atto di presunzione, ma anche di generosità, perché vuole avere la pretesa di raccontare e di spiegare le leggi che abbiamo, le politiche che adottiamo, i modelli virtuosi di comportamento da seguire quando si deve gestire un caso, nella sua drammatica unicità, di violenza contro una donna.

Non avrei mai fatto questo sforzo se non avessi fatto parte, con l'avvocata Silvia Belloni e con la dr.ssa Mara Turco del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano che ringrazio, di un comitato scientifico che in tre anni ha formato circa 600 avvocati organizzando corsi di orientamento professionalizzanti. L'ultima forte e decisiva spinta a ordinare tutto il materiale scientifico e giudiziario raccolto l'ho avuta da mia figlia Alessia la quale si è appena laureata con una tesi in diritto processuale penale dal titolo, vizio di famiglia, "La violenza contro le donne e la tutela processuale della vittima" discussa all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con il professore avvocato Gianluca Varraso. A loro vanno dei ringraziamenti particolari.

Ma un abbraccio profondo devo rivolgerlo a tutte le donne della mia vita dalle quali ho sempre avuto di più di quanto ho tentato di dare.

## Prefazione

Quando nel 2011 ebbe inizio la nostra inchiesta collettiva contro la violenza domestica, all'indirizzo del blog *La27ora* – che stava allora mettendo le sue tende digitali all'interno del *Corriere della Sera* – arrivò un messaggio feroce. Un lettore ci invitava a smetterla. A non fare tante scene, diceva, perché le botte a una donna sono “come la grandine”, sono scritte nel ciclo della natura: c'è il sole, poi la pioggia o il vento, e ogni tanto giù mazzate, coltellate, fucilate. Sono pietre dal cielo, parte della vita da sempre e per sempre – soprattutto in un Paese dove fino al 1981 era previsto “il delitto d'onore”: attenuante secondo codice per maschi veri in caso di omicidio di mogli, figlie, sorelle, ritenute una macchia per la reputazione familiare. Negli anni ci siamo abituate ai commenti crudeli, strafottenti, impermeabili a ogni analisi o invocazione; *non* ci siamo abituate alle storie di morte che con dolore aggiorniamo senza tregua sul nostro sito. Nome, cognome, una piccola foto se c'è, l'età, la città, come è successo...

Nel tempo però abbiamo anche imparato a tenere lo sguardo fisso sulla speranza. Leggi migliori, se non ancora perfette; piani d'azione nazionali; Carte internazionali, su tutte quella scritta a Istanbul; operatori delle forze dell'ordine capaci di “vedere” e intervenire con maggiore efficacia; avvocati e avvocate pronti a combattere contro luoghi comuni e precedenti sentenze sbagliate; insegnanti più sensibili a una cultura di equità da trasmettere a generazioni che neppure sapranno del vecchio codice d'onore; psicologi e medici che negli ospedali si sono inventati gli spazi dell'accoglienza per le donne ferite; giornalisti più attenti a trovare le parole giuste, negli articoli come nei titoli, per raccontare la violenza senza provocare nuovi abusi.

Nella rete che via via ha preso forma in Italia per arginare la violenza contro le donne ci sono state – e ci sono, nonostante tutto, nonostante lo sgomento che ti prende a ogni nuova cronaca di sangue – persone instancabili. Nell'incessante invisibile lavoro quotidiano e poi tutte le volte che è

possibile far sentire una voce consapevole: in grado di tracciare una strada via dall'inerzia del "sistema", via dalla coazione a ripetere sempre gli stessi errori. Denunce trascurate, orfani abbandonati a se stessi, investimenti scarsi o trattenuti dalla burocrazia locale, disattenzione verso i centri e le case di accoglienza, norme approvate e non applicate fino in fondo, stereotipi tra maschi e femmine coltivati nell'indifferenza, uomini maltrattanti archiviati come mostri rispetto alla nostra civile normalità.

Una di queste persone instancabili è il giudice Fabio Roia, presente ogni giorno nelle aule del Tribunale di Milano, ma allo stesso tempo compagno di maratone per un'informazione aggiornata e inclusiva, sostenitore di modelli di comportamento che rappresentino un piccolo grande passo avanti in ogni spazio attraversato dalla violenza domestica. Il valore di questo libro sta proprio nella disponibilità a porsi come ponte tra chi opera con lo stesso obiettivo, muovendo da mondi anche lontani, e nella volontà di trovare un linguaggio aperto che scavalchi le competenze e le responsabilità di ciascun settore. Per andare, insieme, a costruire una condivisione – che sia finalmente radicata nella società e nello Stato – di azioni possibili, urgenti, trasparenti a tutti. Non è dunque solo un manuale, una raccolta comunque preziosa e completa di documenti, ma anche la testimonianza di un impegno costante e crescente in oltre 25 anni di lavoro: contro quella che non è un'emergenza stagionale, bensì una voragine strutturale nascosta sotto la terra della nostra incapacità di vivere nel rispetto della libertà delle donne.

Una donna che racconta, che denuncia una violenza subita, chiede giustizia e ancora di più chiede di avere un'altra possibilità: vorrebbe affidare la sua via, e quella dei figli se ci sono, a chi può aggiustarla. A chi può offrirle nuove gambe, e fiato, per correre via e non restare impigliata nel male. Verso stagioni dove nessuno può pensare di scatenare la grandine e rifugiarsi sotto il tetto di una legge di natura che non esiste.

*Barbara Stefanelli, con le giornaliste de La27ora*

# Non è mai l'otto marzo

## 1. La nostra storia

Oggi si parla, ancora troppo a intermittenza, di violenza in famiglia. Negli anni novanta non si riusciva. Prima nessuno nemmeno ci pensava. Così per comprendere la fatica fatta sulla strada del riconoscimento della violenza domestica come una forma di lesione alla civiltà, anche italiana, bisogna, come sempre, ricordare la storia. Mi limito a tracciare quella legislativa perché le norme, la loro introduzione e o abrogazione, rappresentano normalmente il comune sentire della gente tradotto dalla politica. Soltanto nel 1981<sup>1</sup> è stata cancellata nel nostro ordinamento la rilevanza penale della causa d'onore come fattore di attenuazione del fatto. Prima l'art. 587 del codice penale puniva con la reclusione da tre a sette anni *“chiunque cagiona(va) la morte del coniuge, della figlia o della sorella – si noti la declinazione al femminile – nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia”*. Il bene della vita poteva valere al massimo sette anni di carcere, benefici esclusi, se la donna cornificava l'uomo. Se oggi fosse ancora in vigore la legge qualcuno penserebbe, pur di risparmiarsi anni di contese giudiziarie nei tribunali delle separazioni e numerosi bonifici bancari, di indurre la propria compagna al tradimento, di organizzarne la scoperta in flagranza di sesso e quindi di sopprimerla. Come fece Marcello Mastroianni nel film di Pietro Germi del 1961 *Divorzio all'italiana*, con un titolo che già denunciava le contraddizioni della nostra società, prendendo solo tre anni grazie anche alla potente oratoria di un avvocato da Corte di Assise, figura austera oggi sostituita da quella dell'avvocato da talk-show luogo di normale celebrazione del processo mediatico soprattutto per fatti

1. Legge 5 agosto 1981 n. 442.

di sangue. A ben pensarci ancora oggi l'omicidio contro il coniuge è punito con la reclusione da ventiquattro e trent'anni mentre quello contro l'ascendente o il discendente con la pena dell'ergastolo. All'inizio del terzo millennio, il legame biologico prevale ancora sul legame affettivo di relazione.

La riforma del diritto di famiglia, quella che ha degradato l'uomo da capofamiglia a semplice coniuge e che avrebbe, ma qualcuno non lo sa ancora, annullato il diritto ad avere rapporti sessuali con la compagna anche se non consenziente, risale al 1975<sup>2</sup>. Il divorzio è del 1970<sup>3</sup>. Nel 1996<sup>4</sup>, dopo una lunga battaglia culturale e parlamentare, la violenza sessuale è diventata un delitto contro la persona, prima offendeva la moralità pubblica, ed è stato introdotto il concetto unitario di atto sessuale come forma di superamento della vecchia distinzione fra condotta violenta di penetrazione, punita più gravemente, e condotta di contatto libidinoso che prevedeva uno sconto sanzionatorio di un terzo. Si pensava che un'aggressione sessuale risultasse più devastante per la vittima se vi fosse stata una congiunzione carnale tradizionale, per la considerazione penale della fellatio c'è voluta infatti l'interpretazione normativa dei giudici, piuttosto che la realizzazione di altre pratiche corporali. Per catalogare come irrazionale questo approccio basti pensare alle violenze sessuali subite dai minorenni che quasi mai prevedono forme di penetrazione per una evidente difficoltà anatomica e che secondo il nostro vecchio codice avrebbero dovuto essere punite in modo più lieve.

Le donne hanno potuto accedere in magistratura soltanto nel 1965 grazie a una legge di due anni prima<sup>5</sup>. Non mi addentro nel problema della presenza femminile nelle cariche istituzionali rappresentative, in quelle manageriali o comunque espressive della gestione del potere economico e finanziario. Mi soffermo solo sulla immagine che storicamente la pubblicità ha offerto della donna dipingendola, negli anni in bianco e nero di Carosello, come una casalinga disperata che provava a lucidare la casa con ogni tipo di prodotto temendo il giudizio del marito che rientrava nella dimora familiare dopo il lavoro e giudicava severamente il suo operato. O alla pubblicità sessista, dal lato B di Roberta in poi, per la quale un oggetto vale davvero soltanto se può essere abbinato a un corpo sensuale, scoperto, magari addizionato con silicone, alzato su un tacco 12. Contro la degradata rappresentazione pubblicitaria della donna, che ancora oggi impera, nemmeno la Commissione Europea ha potuto qualcosa se si pensa che

2. Legge 19 maggio 1975 n. 151.

3. Legge 1° dicembre 1970 n. 898.

4. Legge 15 febbraio 1996 n. 66.

5. Legge 9 febbraio 1963 n. 66.



la direttiva sulla uguaglianza di genere<sup>6</sup>, quella che richiama gli Stati membri a emanare leggi che non creino alcuna forma di discriminazione fra uomo e donna, non può trovare applicazione nel campo dei mezzi di comunicazione, della pubblicità o dell'istruzione. Nel fenomeno che voglio definire "violenza sottile", richiamando ogni forma di sfruttamento della persona anche consapevolmente accettata della donna, i conti correnti delle multinazionali e dei potenti rappresentano una causa di implementazione parossistica.

Tutto questo per dire che, quando nel 1992, nella mia funzione di Pubblico Ministero presso la Pretura di Milano, interrogai nel carcere di San Vittore un uomo, cittadino italiano di media età e cultura accusato di gravi maltrattamenti nei confronti della propria compagna, non mi sembrò falsa e strumentale la sua dichiarazione con la quale mi confessò "Dottore ma io non sapevo che non si potesse picchiare la propria moglie". Quel maschio era figlio della nostra storia.

Per potere fare realmente qualcosa bisognava allora essere rivoluzionari sfruttando la sensibilità, cioè la propensione naturale e culturale, del singolo magistrato per lanciare messaggi forti e, per quei tempi, dissacranti e quindi per provare a trasferire, come si dice adesso, buone pratiche che però andavano ancora studiate e verificate.

Nel 1991 esistevano, figli del nuovo codice di procedura penale entrato in vigore il 24 ottobre 1989, due uffici di Procura a Milano e in Italia. Quella istituita presso il Tribunale, cosiddetta ordinaria, che si occupava di reati puniti con una pena detentiva superiore nel massimo a quattro anni e quella presso la Pretura, chiamata gergalmente, e con una non tanto inespresa dose di ironia, "Procurina", come a dire la serie b della giustizia, la cui sede, peraltro, non si trovava nemmeno dentro il sacro Palazzo di Giustizia ma in una sua dependance di piazza Umanitaria dove a una certa ora si doveva uscire perché non c'era più la vigilanza. Bisognava mettere la sveglia sul codice per non rimanere chiusi dentro. E malgrado la piccola Procura si occupasse di circa l'ottanta per cento di tutti gli affari giudiziari penali, fra i quali, per esempio, gli omicidi colposi commessi da medici, automobilisti e datori di lavoro, i reati ambientali e le truffe qualche magistrato, diversi avvocati, molti poliziotti, la percepivano come una sorta di comparsa del sistema, di un soggetto apolide con il quale necessariamente bisognava passarsi, meglio se in modo burocratico, delle carte. Fra i reati attribuiti alla competenza di questo nuovo ufficio, normalmente coperto da pubblici ministeri di prima nomina, c'era quello previsto dall'art. 572 c.p., la norma storicamente di riferimento per reprimere la violenza domestica, che riguardava i "maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli".

6. Si trattava della Direttiva 2004/113/CE nota anche come Direttiva Genere.

Fu del Procuratore Giovanni Caizzi l'idea di costituire il "pool famiglia", e cioè un gruppo, composto inizialmente da quattro magistrati, che al pari di quelli già esistenti per la repressione degli infortuni sul lavoro, dei reati in materia di inquinamento e di edilizia, delle truffe, provasse a trattare in modo specialistico tutte le vicende che riguardavano situazioni di abuso commessi all'interno del nucleo familiare o a causa delle relazioni riferibili al rapporto di coniugio o parentale. Creare in "Procurina" un gruppo specializzato significava innanzitutto, e davvero non era poco, costringere i magistrati a trattare con priorità, fra migliaia di fascicoli, quelle carte che riguardavano storie denunciate di violenze all'interno della istituzione famiglia e quindi cercare di offrire subito una risposta in termini di riconoscimento della sofferenza lamentata. Ricordo volentieri le prime colleghe con le quali mi trovai a lavorare: Giovanna Ferrero, Simona Improta e Adriana Cassano Cicuto. Quest'ultima divenne poi mia moglie. Fu un abuso reciproco di posizioni e di relazioni. Non posso non ricordare, per passione e merito, Damiano Maranò, il primo ispettore della nostra polizia giudiziaria, disponibile accaventiquattro quando si trattava di intervenire, con il quale abbiamo studiato cosa fare sul piano del metodo, della formazione, i primi casi, facendo ricorso, anche, alla fantasia interpretativa degli istituti pur di proteggere le vittime nel rispetto del diritto dell'accusato. Lui sentiva le donne maltrattate per ore e ore. Lui eseguiva i provvedimenti più delicati. Un avvocato lo aggredì verbalmente, venendo poi nel mio ufficio con tono arrogante e sprezzante, figuriamoci, nella Procurina, quando al suo assistito gli venne notificato un provvedimento da me emesso, da un pubblico ministero piccolo, ai sensi dell'art. 403 del codice civile ricordato con l'art. 55 del codice di procedura penale, quasi un'alchimia soprattutto per chi non capiva nulla di queste cose, con il quale allontanavo i figli dal padre violento contro la madre collocandoli in una comunità in attesa di chiedere al giudice una misura cautelare a carico del maltrattante. Si trattava di una delle prime contestazioni di quella che oggi viene pacificamente riconosciuta come "violenza assistita" e che consiste in un concorso formale omogeneo di norme violate. Tradotto: l'uomo che picchia o insulta abitualmente la donna in presenza dei figli minori che assistono alle aggressioni commette due reati di maltrattamenti in famiglia. Il primo, diciamo diretto, verso la donna. Il secondo, chiamiamolo indiretto, perché accetta il rischio che i bambini presenti alle aggressioni possano a loro volta vivere una situazione di disagio rilevante sul piano penale, contro i figli.

Così M.M.C., un cittadino egiziano nato nel 1957, venne da me imputato dei reati "di cui agli artt. 81, 572 c.p. perché mediante reiterati atti di violenza fisica e psichica, consistiti nell'infrangere stoviglie, vetri, oggetti di uso domestico in occasione di frequenti litigi familiari provocati dal suo comportamento vessatorio, nel compiere atti di autolesionismo – quali te-

state contro la parete di casa – in presenza della moglie e dei figli, nel percuotere la moglie e la figlia con pugni e sberle... nell’ingiuriare la moglie e la figlia chiamandole “puttane e sceme”, nel minacciare di morte la moglie e i figli... così creando nei soggetti passivi del reato un grave stato di sofferenza fisica e morale, talché, tra l’altro la figlia doveva ricorrere alla cure di uno psicologo maltrattava la moglie V.C. (cittadina italiana più giovane) e i figli S. e R. con lui conviventi. In Milano fino al 11/10/1998”<sup>7</sup>.

A proposito di flessibilità interpretativa, in quegli anni ancora non esistevano le misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare (art. 282 *bis* c.p.p) e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 *ter* c.p.p.)<sup>8</sup> ma esisteva il divieto di dimora previsto dall’art. 283 del codice processuale. Si trattava di un istituto che impediva alla persona accusata di condotte illegali la permanenza in un determinato luogo. I pubblici ministeri del “pool famiglia” erano soliti chiedere che il divieto venisse applicato non tanto a un territorio vasto, come per esempio quello del comune come normalmente si faceva, ma soltanto all’abitazione familiare della donna oggetto di maltrattamenti, così anticipando in modo creativo quello che avrebbe poi fatto il legislatore. I GIP, acronimo di giudice per le indagini preliminari, della Pretura applicavano queste misure utilizzando ancora la modulistica per il nuovo codice di procedura penale e scrivendo a mano, con l’inchiostro rigorosamente nero per le fotocopie, perché l’informatica era ancora agli esordi. Questa fase di creazione giudiziaria è servita a rompere la nebulosa dell’immobilismo che gravava sul fenomeno delle botte in famiglia.

Con l’avvocata Annamaria Bernardini de’ Pace gestivamo i reali conflitti, non le violenze, intrafamiliari, quando, durante le separazioni, i comportamenti dei coniugi attingevano i reati spia. Convocavamo le parti utilizzando lo strumento del tentativo di conciliazione previsto all’epoca dall’art. 564 del codice di procedura penale. Cercavamo di fare ragionare i coniugi, adottavamo prescrizioni di comportamento, insomma lavoravamo come mediatori dei conflitti. Sembrava un’antinomia: il pubblico ministero che non perseguiva ma che curava. Fatica e soddisfazione umana.

Damiano Maranò fu il primo, quando ci consegnava l’esito degli accertamenti a lui delegati fra i quali, molte volte, l’audizione della donna vittima.

7. Il procedimento numero 33403/98 R.G. contro M.M.C., sottoposto alla misura del divieto di dimora nell’abitazione familiare, si è concluso in data 21/1/1999 con sentenza del Pretore di Milano di applicazione della pena su richiesta delle parti a mesi 8 di reclusione (il c.d. patteggiamento) divenuta definitiva il 30/1/1999. La pena è stata sospesa.

8. Queste misure di protezione della vittima sono state introdotte, rispettivamente, con la legge 4 aprile 2011 n. 154 contro la violenza nelle relazioni familiari e con il Decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11 convertito nella legge 23 aprile 2009 n. 38 che ha istituito il delitto di atti persecutori conosciuto come “stalking”.

ma di violenza, a rappresentarci nella nota di trasmissione finale una sorta di valutazione in merito a quanto da lui direttamente accertato soprattutto con riferimento alla consistenza di verità del racconto reso dalla vittima, a una eventuale esagerazione, alle sofferenze riscontrate durante il colloquio testimoniale. Questo atteggiamento, in una cultura giuridica che doveva essere puritana dopo l'entrata in vigore del nuovo processo, con una asettica ripartizione dei ruoli fra accusa, difesa, giudice e con il pubblico ministero, che non è, grammatica giuridica, organo di parte, nel senso che non gli aumentano lo stipendio se vince i processi, ma organo di giustizia, che in aula doveva sedere vicino all'avvocato, venne avvertito come eversivo. Qualcuno della Procura maggiore aveva coniato, fra l'ironico e il dispregiativo, il termine "maranoidi" per definire i metodi e i colleghi della Procura minore che non si capiva cosa stessero facendo in situazioni che si ritenevano soltanto di crisi familiare. La violenza veniva confusa con il conflitto. Operazione che, purtroppo, viene praticata ancora oggi in uno dei tanti pregiudizi giudiziari che soffocano un intervento efficace.

Per contenere questa sindrome di Calimero, alimentata dalla novità dell'intervento e dallo scetticismo della categoria magistratuale, che riteneva che i reati di violenza domestica non richiedessero particolari competenze tanto che la storica Pretura di Milano aveva giudicanti specializzati soltanto nella materia del lavoro e dell'ambiente, occorre veramente passione. Soprattutto nell'epoca di Tangentopoli dove il sistema politico-economico stava cadendo sotto l'avanzata, doverosa, delle inchieste giudiziarie e dove occuparsi di violenza contro le donne appariva come una sorta di auto dimensionamento professionale. Per i bambini vittime di abusi sessuali era già diverso perché si percepiva di più il disvalore dei comportamenti criminali. Ma per le donne pochi convegni, nessuna pagina di giornale, televisioni neanche a parlarne. Erano vittime, depresse e contagiose nella loro sfortuna, anche nella trattazione della loro sofferenza perché riuscivano a emarginare i protagonisti in toga. Del resto il magistrato, come ogni essere umano, nasconde un soffio di narcisismo e di autoreferenzialità e, soprattutto, tende a ricercare una gratificazione del proprio operato. Gratificazione che può risiedere in molti luoghi: nella validazione processuale di una indagine, nella conferma di una sentenza nei gradi superiore, nella stima degli avvocati e anche, occorre dirlo, nella popolarità. Occuparsi di stupri e di botte, quelle ordinarie, da mattinata della Questura e non da Quarto Grado, non crea notorietà. Ma la mia gratificazione, come quella di tanti altri magistrati che si sono sempre in numero maggiore dedicati alla tutela giudiziaria delle vittime di violenza domestica, l'ho trovata nella percezione diretta di potere aiutare concretamente una persona in difficoltà, che ti propone la sua vita distrutta con la speranza che tu gliela possa aggiustare in qualche modo. Dare giustizia è ripristinare sempre un diritto.

to offeso e per questo ogni decisione, dal riconoscimento di un credito alla reintegrazione di un lavoratore, incide sulla vita delle persone. Fare, o meglio essere, il giudice delle donne maltrattate ti dà però la sensazione di diventare più diretto e incisivo. Ti fa sentire quasi terapeutico. Un medico, in toga, dell'animo e della dignità di un essere umano fragile. Emozioni nemmeno tratteggiabili.

In questo contesto mi è sembrato quindi rivoluzionario, direi molto coraggioso, un articolo scritto da Zita Dazzi su *la Repubblica*, credo edizione di Milano perché il palcoscenico nazionale era davvero troppo esagerato per i tempi, su "i giudici del pool famiglia", articolo rigorosamente incorniciato e appeso in un ufficio che sta pericolosamente assomigliando, per l'accumulo di ricordi, alla villa di Norma Desmond in Viale del Tramonto. Riassumo i contenuti della pagina: "Quattro magistrati al lavoro contro brutalità, abbandoni e maltrattamenti che nascono tra le mura di casa. Per mestiere devono mettere il naso in quei reati che il codice definisce contro l'assistenza familiare. E così ogni giorno si scontrano con storie di miseria, di brutalità e di disperazione. "Abbiamo contatti con tutte le associazioni alle quali si rivolge chi ha bisogno di aiuto... Lo spunto per un'indagine parte dalla Procura, oppure dalla denuncia di polizia e carabinieri".

L'aver contatti con associazioni, come scriveva la giornalista, significa lavorare in rete e cioè strutturare una collaborazione fra agenzie che hanno diverse competenze e che offrono alla donna vittima di violenza domestica supporto e prospettive di tutela. Perché altrimenti, se non si creano luoghi di ascolto e di accoglienza sufficientemente empatici, la vittima preferisce non denunciare anche perché l'atto della rivelazione della sofferenza è un gesto costoso, lacerante e privo di prospettive, anche economiche, in quanto demolisce l'assetto della famiglia. Cercammo quindi di pensare, direi in via prioritaria, alla tutela della parte lesa, alla necessità di offrirle, in modo sempre più strutturato, degli aiuti sul piano della salute psicologica, della assistenza legale, della protezione processuale e del supporto economico. Perché dire a una donna che subisce violenza scappa da casa, nascosti, vivi in una comunità protetta, al di là del tempo strettamente necessario per crearle una tutela legale, lasciando l'uomo nell'abitazione familiare, come accadeva in passato, significa ribaltare i termini della questione sia sul piano giuridico che, direi, morale. Deve essere l'attore violento a essere contenuto e controllato. Deve essere la vittima a riprendere il possesso sereno della sua vita, della sua casa e del suo quotidiano, rimanendo nel luogo dove dimorava.

In questa faticosa attività realizzata per annodare i nodi della rete, fatta di incontri e di protocolli, ostacolata da pregiudizi e scetticismi, non si può non ricordare Marisa Guarneri e Manuela Ulivi, operatrici, rigorosamente al femminile, della Casa di accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano